



COMUNE DI GIULIANOVA
PROVINCIA DI TERAMO

REGOLAMENTO
POLIZIA MORTUARIA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 118 del 17.11.1997

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

1. Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al titolo VI° del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27.07.1934, al D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e della Circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24 ha per oggetto il complessa delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione ed uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati alla sepoltura, nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri, ed in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ART. 2

1. Le funzioni di Polizia Mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale.
2. I servizi inerenti la Polizia Mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 22, 23 e 25 della Legge 08.06.1990, n. 142, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente U.L.S.S. .
3. Per i servizi di Polizia Mortuaria gestiti nelle altre forme di cui agli artt. 22, 23 e 25 della Legge 08.06.1990, n. 142, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro statuti e regolamenti o dalle norme e condizioni in caso di concessione.

ART. 3

1. Il Comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causa danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
3. Chiunque introduca nel cimitero, in maniera furtiva con lo scopo di occultare, ovvero chiunque occultati nel cimitero, case di qualsiasi natura non ammesse ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 285/1990 o non attinenti al culto dei defunti, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.
4. Chiunque occultati nel cimitero o provvede in proprio, senza l'intervento degli addetti e senza le previste autorizzazioni di Legge o di regolamento, ad effettuare nel Cimitero alcuna delle oper-azioni previste dal D.P.R. 285/1990, ne risponde ai sensi del Codice Civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 4

SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla Legge e specificati dal regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) la visita necroscopica;
 - b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c) l'uso delle celle frigorifere, se il Comune ne dispone;
 - d) l'inumazione al campo comune allorché trattasi di prima operazione di seppellimento della salma o di salma estumulata da concessione scaduta;
 - e) la deposizione delle ossa in ossario comunale.
3. Tutte le tariffe inerenti i servizi di polizia mortuaria e di concessioni di loculi, sana annualmente determinate con delibera di Giunta tenendo conto dei costi dei servizi stessi e delle disposizioni legislative in materia di norme finanziarie e tariffarie.

ART. 5

ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1. Presso gli uffici dei servizi cimiteriali del Comune è tenuto, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 287/1990, affinché gli addetti possano fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibile al pubblico nell'ufficio comunale o nel civico cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
 - b) copia del presente regolamento;
 - c) l'elenco dei campi comuni soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno.

ART. 6

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

1. Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del civico cimitero.

- a) **OSSERVAZIONE:** di salme pi persone morte in abitazioni inadatte o nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione; di salme di persone morte a seguito di qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico; di salme di persone ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
 - b) **OBITORIALI:** con osservazione riscontro diagnostico di cadaveri di persone decedute senza assistenza medica; deposito per periodo indefinito di cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie ed accertamenti medico - legali, riconoscimento, trattamento igienico-conservatorio; deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico-conservativo di cadaveri portatori di radioattività.
2. L'Ammissione nei depositi di osservazione o negli obitori è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla pubblica autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dell'autorità giudiziaria.
 3. Nel deposito di osservazione o obitorio, e' vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari fintanto che le autorità pubbliche che le hanno disposto il deposito non abbiano eseguito gli accertamenti di Legge.
 4. Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali, sono tenute in osservazione in separato locale nel quale e' vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
 5. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radiotattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene pubblica della U.L.S.S. in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13.02.1964, n. 185;
 6. La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
 7. Il deposito di osservazione e l'obitorio, nel loro insieme, devono essere dotati di non meno di 3 (tre) posti salma refrigerati, a cui se ne aggiungono altri 1 (uno) isolato per i cadaveri portatori di radiotattiva o di malattie infettive-diffuse.

ART. 7

DEPOSIZIONE DELLA SALMA NEL FERETRO

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
2. In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato, morti in concomitanza del parte o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.

3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali o decedentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusa compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante o secondo le disposizioni dettate dal Dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica della U.L.S.S. competente o personale tecnico all'uopo incaricato.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.L.S.S. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.
6. La deposizione della salma nella bara nonché le operazioni di surgelazione del feretro di cui al successive art. 8 sono di competenza delle imprese di onoranza funebri.

ART. 8

VERIFICA E CHIUSURA FERETRI

1. La chiusura del feretro è fatta, sotto personale incaricato.
2. Il dirigente del servizio di igiene pubblica della U.L.S.S. o personale tecnico all'uopo incaricato, vigila e controlla l'applicazione delle norme di cui al successivo art. 9, dell'art. 30 del D.P.R. 285/90 e del Par. 9 della circolare Ministero Sanità 24.06.1993, n. 24.

Per tale servizio è dovuto il corrispettivo determinato dalla competente U.L.S.S. ..

3. In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.
4. La surgelazione previsto periodo dagli artt. 7, 8, del feretro deve effettuarsi dopo il di osservazione del cadavere tutelato 9, 10 e 11 del D.P.R. 285/90.
5. Fatte salve le disposizioni di cui al successive art. 19 del presente regolamento, ai sensi del Par. 9.6 della circolare Ministero Sanità 24.06.1993, n. 24, nei casi in cui si debba attendere, prima di procedere alla tumulazione di una salma, l'arrivo di congiunti da località lontane o estere per un periodo superiore alle 48 (quarantotto) ore dal decesso, è consentito rimandare la tumulazione per un massimo di giorni 4 (quattro).

Nel caso, la cassa metallica di zinco viene regolarmente sigillata alla scadenza del previsto periodo di osservazione e la stessa è munita di oblò a tenuta di gas che permette la visibilità della salma.

Prima della tumulazione detto oblò sarà coperto da lastra di zinco, opportunamente saldata, tale da ripristinare l'ermeticità della bara stessa.

Fatte sempre salve le disposizioni di cui al successive art. 19 del presente regolamento ed ai sensi del succitato Par. 9.6, nei casi in cui si debba attendere, prima di procedere alla inumazione di una salma, l'arrivo di congiunti da località lontane o estere per un periodo superiore a quello di osservazione, è consentito, previa parere scritto del dirigente del servizio di igiene pubblica della osservazione, rimandata l'inumazione del feretro per un massimo di giorni 4 (quattro) purché alla salma venga praticata iniezione conservativa indipendentemente dal periodo dell'anno in cui e' avvenuto il decesso e conservata in cella frigorifera o mediante l'uso di attrezzature refrigeranti applicabili alla bare atte a bloccare o rallentare Il processo di decomposizione o altre disposizioni emanate dalla competente U.L.S.S..

Lo stesso dirigente del servizio di igiene o personale tecnico delegate controllerà, anche per i casi di cui al precedente punto 5, l'evolversi del processo putrefattivo e, ricorrendone le circostanze, può, in qualsiasi momento, a seconda del caso che trattasi, ordinare l'immediata inumazione o tumulazione del feretro.

ART. 9

FERETRI PER INUMAZIONE, TUMULAZIONE, CREMAZIONE E TRASPORTI

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:
 - a) per inumazione:
 - il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc ...);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del Par. 9 della Circolare Ministero Sanità n. 24;
 - b) per tumulazione:
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 e del Par. 9 circolare Ministero Sanità n. 24;
 - c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
 - si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 se il trasporto e' per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 4 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o tumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.S.L., o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.
5. Ai sensi del Par. 9.1 della circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24, è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili sulle parti decorative delle casse nonché per le imbottiture interne.

Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverse dal legno deve essere autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 10.09.1990, on. 285.

6. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impressa, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
7. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

La cerchiatura del feretro con liste di lamiera di ferro da em. 2 di cui all'art. 30 del D.P.R. 285/90 è superflua allorché la cassa metallica sia provvista dei dispositivi di cui al precedente comma e allorché la cassa di legno è racchiusa da quella metallica o da contenitore rigido da trasporto ai sensi del Par. 9.2 della circolare Ministero della Sanità n. 24.

ART. 10

FORNITURA GRATUITA DI FERETRI

1. Il Comune, se necessario, fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 9), lettera A) per quelle salme di persone che all'atto del decesso, non abbiano alcuna persona interessata alla degna sepoltura del cadavere.

La cassa fornita gratuitamente e' del tipo ordinario più semplice e non può essere sostituita da privati con altra cassa ne' può essere destinata alla tumulazione.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato, dal Sindaco, sulla scorta delle informazioni assunte mediante il Comando di Polizia Municipale.

ART. 11

PIASTRINA DI RICONOSCIMENTO

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

ART.12

NATURA DEL SERVIZIO

1. Il servizio di Trasporto Funebre è esercitato in regime di libera concorrenza da esercenti imprese di pompe funebri in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.
2. Le Amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come Enti Morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e di soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente regolamento.

ART. 13

NORME GENERALI PER I TRASPORTI

1. L'incaricato del trasporto deve essere identificabile e avere un "rapporto" con l'impresa di pompe funebri che svolge il servizio.

Inoltre l'impresa deve essere in possesso congiuntamente delle autorizzazioni al commercio e di Pubblicità Sicurezza di cui all'art. 115 del T.U.P.S ..

L'ufficio comunale che rilascia le autorizzazioni al trasporto dovrà preventivamente accertare il possesso di detti requisiti.

Per le autorizzazioni e la dichiarazione circa il "rapporto" con l'impresa funebre dell'incaricato del trasporto, è sufficiente acquisire le relative documentazioni una volta l'anno per le imprese che hanno rapporti continuativi.

In caso di rapporti occasionali la documentazione è prodotta, anche fax o fotocopia, di volta in volta, oppure viene acquisita agli atti una "autocertificazione".

Nell'autocertificazione al trasporto deve essere riportato il nominativo dell'impresa funebre che lo esegue.

Al momento della partenza l'autista incaricato del trasporto segnerà, sull'autorizzazione al trasporto, in modo leggibile, il proprio nome e cognome, controfirmandolo.

Le imprese di pompe funebri aventi sede nel territorio comunale, avranno tempo 90 (novanta) giorni, dall'entrata in vigore del presente regolamento e previa richiesta da parte dei competenti uffici comunali, per dimostrare il possesso delle autorizzazioni anzidette in forma congiunta.

La mancanza dei requisiti previsti per l'incaricato del trasporto dal citato Par. 5.4 della circolare Ministero della Sanità 24.06.1993, n. 24, legittima il rifiuto al rilascio, da parte degli uffici comunali competenti, della autorizzazione al trasporto della salma, alla impresa funebre richiedente.

ART. 14

TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE

1. Se la salma non è nella propria abitazione; ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc... il Sindaco, a richiesta di familiari, può autorizzare l'inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell'ora fissata a condizione che il trasferimento sia all'interno del Comune.
2. Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'U.S.L., può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

La richiesta del trasporto deve essere corredata, ove ne ricorrano le circostanze, dal consenso dell'Amministrazione dello stabile o del rappresentante dell'Ente o Associazione nella cui sede vengono tributate le speciali onoranze.

ART.15

TRASPORTO PER E DA ALTRI COMUNI PER SEPPELLIMENTO O CREMAZIONE

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello stato civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
3. Al decreto è successivamente allegato il nulla osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da cui delegato, relativo alla verifica di cui all'art. 8.
4. Dall'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

5. Le salme provenienti da altro Comune, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 9, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente.

ART. 16

TRASPORTO DI CENERI E RESTI

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
2. Se il trasporto è da o per Stato esterno, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli art. 28 e 29 del D.P.R. 285/90.

Se il trasporto di resti mortali o ceneri e per uno degli Stati aderenti alla Convenzione di Berlino sarà il Sindaco, ai sensi del Par. 8 della circolare Ministero della Sanità 24/93, a rilasciare l'autorizzazione al trasporto in lingua italiana.

L'autorizzazione dovrà recare le generalità del de cuius, la data di morte, di cremazione (o esumazione, estumulazione) la destinazione.

Nel caso, è opportuno non obbligatorio, allegare all'autorizzazione al trasporto l'estratto dell'atto di morte e nel caso di ceneri anche copia del verbale di cremazione di cui all'art. 81 del D.P.R. 285/90.

3. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
4. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
5. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema.

ART. 17

ELENCO CIMITERI

1. Ai sensi dell'art. 337 dei t.u. delle leggi sanitarie T.U. 27.07.1934, n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento utilizzando l'esistente cimitero urbano.

ART. 18

DISPOSIZIONI GENERALI – VIGILANZA

1. E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero.
2. L'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al Sindaco.

3. Alla manutenzione dei cimiteri , così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 22, 23 e 25 della Legge 08.06.1990, n. 142.
4. Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero.
5. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
6. Le operazioni di cui al precedente punto 4 non si eseguono nelle giornate festive.

Le salme, resti o ceneri, che per vengono al cimitero nelle giornate festive saranno ricevute ma le relative operazioni di seppellimento o cremazione rinviate al giorno feriale e immediatamente seguente a quello festivo.

7. Il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell ' U . S . L .controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ART. 19

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
2. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 (dieci) anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10.09.1990, n. 285.
3. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell' art. 90 e seguenti del D.P.R. 10.09.1990, n . 285.

ART, 20

INUMAZIONE

1. Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
 - a) sono comuni le sepolture della durata di 10 (dieci) anni dal giorno del seppellimento, assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o in loculo in concessione.

ART. 21

CIPPO

1. Ogni fossa nei campi comuni, di inumazione e (contraddistinta da un cippo costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.

2. Sul cippo dovrà essere applicata, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.
3. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
4. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti, tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli art. 63 e 99 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 22

TUMULAZIONE

1. A far tempo della esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure : lunghezza m . 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m . 0,75.

A detto ingombro va aggiunto a seconda di tumulazione laterale e frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 commi 8 e 9 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285 .

2. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli art. 76 e 77 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 23

TUMULAZIONE PROVVISORIA

A) TUMULAZIONE IN LOCULO CONCESSO IN FORMA PROVVISORIA

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere temporaneamente tumulato in loculo apposito, concesso in forma provvisoria a mezzo di specifico atto amministrativo, previo pagamento del canone stabilito che verrà fissato in base al periodo di occupazione effettiva, purché sia inferiore a 18 (diciotto) mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di mesi 30 (trenta).
2. La concessione provvisoria è ammessa nei seguenti casi:
 - a) per coloro che risultino già concessionari un'area di terreno avuta allo scopo di erigervi un sepolcro privato;
 - b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
 - c) per coloro che risultino assegnatari di loculi, da costruirsi a cura del Comune, con progetto approvato e lavori iniziati, e per i quali è già stata versata la somma in accorto per la concessione.

3. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva tumulazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo Comune.

Tale salma, una volta inumata, non potrà essere nuovamente tumulata nei loculi a deposito provvisorio, ma solo in tombe o loculi definitivi.

4. L'acquisto della lapide, degli accessori e la realizzazione dell'epigrafe sui loculi in concessione provvisoria, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro per tutta la durata della concessione, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa, secondo le direttive impartite dall'ufficio di Polizia Mortuaria.

B) TUMULAZIONE IN SEPOLTURA GIÀ IN CONCESSIONE A PRIVATI

1. A richiesta delle famiglie dei defunti, o di coloro che le rappresentano, il feretro e temporaneamente tumulato in sepoltura già in concessione a privati.

La richiesta deve essere corredata da apposita dichiarazione del titolare della concessione e ove ne ricorrono le circostanze dai titolari congiuntamente, con sottoscrizione autentica.

2. La tumulazione provvisoria è ammessa ed accordata solo nel caso in cui il cimitero sia effettivamente sprovvisto di loculi disponibili da assegnare in concessione ai richiedenti.
3. Qualora il cimitero ha disponibilità di loculi la tumulazione provvisoria è espressamente vietata.
4. Nei casi di tumulazione provvisoria il concessionario della sepoltura non può esigere alcun indennizzo a titolo di fitto o sotto qualsiasi altra forma i trasgressori ne risponderanno ai sensi del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ART. 24

ESUMAZIONI ORDINARIE

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 285/90 e cioè di 10 (dieci) anni.

Il turno ordinario di inumazione rimane fissato in 10 (dieci) anni anche per quelle salme estumulate da concessioni private, dopo un periodo di tumulazione inferiore ai 25 (venticinque) anni.

Il turno ordinario può essere ridotto a 5 (cinque) anni per quelle salme estumulate da concessioni private o comunali, dopo un periodo di tumulazione superiore a 25 (venticinque) anni.

2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma e preferibile escludere i mesi di luglio ed agosto, il periodo compreso tra il 25 (venticinque) ottobre ed il 10 (dieci) novembre ed i periodi a cavallo delle ricorrenze di Pasqua e di Natale.
3. Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ART. 25

AVVISI DI SCADENZA PER SUMAZIONI ORDINARIE

1. E' compito del Sindaco, autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentisi nel territorio del Comune.
2. Annualmente il responsabile dei servizi cimiteriali curerà la stesura di apposito elenco nominativo, con l'indicazione delle salme per le quali e attivabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune e fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo pretorio, con congruo anticipo.
4. I parenti o famigliari delle salme da esumare verranno avvertiti a mezzo di notifica, ove esistano recapiti precisi, in caso contrario sarà provveduto mediante affissione all'albo pretorio del Comune, in particolare all'albo cimiteriale.

ART. 26

ESUMAZIONE STRAORDINARIA

1. L' esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità o, a richieste dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10.09.1990, N. 285.
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia intettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria e eseguita a condizione siano trascorsi almeno 2 (due) anni dalla morte e che il dirigente del servizio di igiene pubblica dell'USL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del dirigente del servizio di igiene pubblica della U.S.L. o di personale tecnico da lui delegato e del responsabile del cimitero.

ART. 27

ESTUMULAZIONI

1. Le estumulazioni sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza e secondo un piano predisposto.

Esse si suddividono in ORDINARIE e STRAORDINARIE.

2. Sono estumulazioni ORDINARIE quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato, per la quale i congiunti non intendono rinnovare la concessione.

Queste operazioni sono eseguite alla presenza del responsabile del cimitero (art. 86 D.P.R. 285 /90).

3. Sono estumulazioni STRAORDINARIE tutte le altre sia se richieste da privati sia ordinarie dall'autorità giudiziaria.

Queste operazioni sono eseguite alla presenza del coordinatore Sanitario della U.S.L. competente o funzionario delegato e del responsabile del cimitero (art. 83 e 88 D.P.R. 285/90).

4. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

5. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 40 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinarsi a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.

Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocati in ossario comune.

6. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco.

Il periodo di inumazione è quello indicato dal precedente art. 24.

7. A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Sindaco può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco.

In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione con l'intento di raccogliere i resti se non siano decorsi almeno 5 (cinque) anni dalla precedente.

8. Non può essere inoltrata richiesta di estumulazione del feretro con lo scopo di raccoglierne i resti mortali se non siano già trascorsi 30 (trenta) anni dal decesso.

9. In presenza di concessioni cimiteriali non scadute, dietro richiesta del concessionario, dopo 30 (trenta) anni dal decesso, è consentita, qualora sia possibile, la riduzione della salma e la conservazione dei resti nello stesso loculo unitamente ad una nuova salma, limitatamente al grado di parentela: coniugi o genitori e figli.

Resta inteso, che tale operazione, la concessione verrà rinnovata ex nuovo, mediante pagamento della somma dovuta in base alle tariffe vigenti.

10. Le estumulazioni ordinarie di cui al precedente comma 2) nonché quelle straordinarie richieste allo scopo di raccogliere i resti mortali, possono essere svolte solo nel periodo compreso tra il 1°(primo) ottobre ed il 30 (trenta) aprile.

Le estumulazioni straordinarie richieste per il trasferimento della salma nell'ambito del cimitero o al di fuori di esso, nonché quelle ordinarie dall' autorità giudiziaria, possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma e preferibile escludere i mesi di luglio ed agosto, il periodo riscoperto tra il 15 (quindici) ottobre ed il 15 (quindici) novembre, ed i periodi a cavallo delle ricorrenze di Pasqua e di Natale.

ART. 28

ESUMAZIONE ED ESTUMULAZIONE GRATUITE E A PAGAMENTO

1. Le esumazioni ordinarie ed il susseguente deposito dei resti in ossario comune sono eseguite gratuitamente.
2. Qualora venga richiesta dai famigliari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata la relativa raccolta, la traslazione, la tumulazione, nonché il trasporto sono subordinati al pagamento delle somme indicate in tariffa.
3. Qualora venga richiesto dai familiari la conservazione dei resti o delle ceneri in ossarietto, in tombe o loculi privati, la raccolta, la traslazione, la tumulazione nonché il trasporto, sono subordinati al pagamento delle somme indicate in tariffa.
4. Le sostanze ed i materiali che si rinvengono in occasione delle operazioni cimiteriali di esumazione o estumulazione sono così infedati e trattasi, ai sensi dell'art. 85/2 del D.P.R. 285790 e del Par. 15 della Circolare del ministero di Sanità 24.05.1993, n. 24;
 - a) resti legnei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento: si tratta di rifiuti speciali da avviare per lo smaltimento, previa riduzione alle dimensioni occorrenti, in idoneo impianto di incenerimento, reinterro e solo eccezionalmente in adeguata discarica.

ART. 29

RACCOLTA DELLE OSSA

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ART. 30

ORARIO

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario.
3. L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 (quindici) minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ART. 31

DISCIPLINA DELL'INGRESSO

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali sia tenuti a guinzaglio che in braccio;
 - b) alle persone in stato di ubriacchezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 (sei) quando non siano accompagnati da adulti.
3. Per motivi di salute od età il responsabile del servizio di polizia mortuaria può concedere il permesso di visitare tombe familiari a mezzo di veicoli, fissando i percorsi e gli orari, secondo i criteri fissati con ordinanza del Sindaco.

ART. 32

DIVIETI SPECIALI

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriventi o non attinenti al culto dei defunti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;

- e) gettare fuori appasiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli, gettare acqua sui corridori;
- f) portare fiori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri, manomettere gli impianti di illuminazione;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;

- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari e senza la preventiva autorizzazione del responsabile del cimitero;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
- o) qualsiasi attività commerciale.

2. I divieti predetti, in possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero salvo non debitamente autorizzati.
3. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ART. 33

RITI FUNEBRI

1. Nell'interno del cimitero è premessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

ART. 34

MONUMENTI SULLE TOMBE DEI CAMPI COMUNI E LAPIDI SUI LOCALI

1. Sulle tombe nei comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali in relazione al carattere del cimitero e ad ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

2. Di norma sui campi, i monumenti o lapidi hanno altezza non superiore a mt. 1, larghezza massima di mt. 0,70 (mt. 0,60 per bambini) spessore minimo della lapide mt. 0,10, altezza della parte interrata compresa tra mt. 0,40 e mt. 0,30.

E' concessa in facoltà di installare un cordolo di delimitazione in travertino o altro materiale idoneo di dimensioni non superiori ad 1/3 dello spazio delimitato dal cordolo.

3. Sui loculi ed in genere sulle concessioni private, possono essere poste lapidi, secondo le forme, le misure, il colore ed i materiali in relazione al carattere del cimitero ed a ordinanza del Sindaco che fissi i criteri generali.

Entro il termine massimo di 3 (tre) mesi dall'avvenuta tumulazione, sul loculo dovrà essere collocata la lapide, riportante il nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto, previo pagamento della tassa comunale per apposizione lapide, la quale dovrà essere versata sia per l'apposizione di lapide in loculi comunali, sia per quelle in cappelle private.

Qualora la lapide venga apposta senza pagare la tassa dovuta, trascorsi 30 (trenta) giorni dall'apposizione ed accertata l'evasione l'importo dovuto e raddoppiato.

Le lapidi dovranno essere apposte sui loculi dal personale addetto alla manutenzione del civico cimitero.

Togliere la lapide della posizione primitiva e risistamarla a lavoro compiuto e compito esclusivo dell'addetto al servizio.

Nessuno potrà sostituirvi o fare per proprio conto.

4. Non è consentito apporre sulle lastre di chiusura dei loculi oggetti di qualsiasi forma o materiale non attinenti al culto dei defunti come pure non è consentito collocare nei corridoi, in corrispondenza dei loculi,vasi contenenti fiori o piante.

I fiori vanno collocati esclusivamente negli appositi accessori di cui le lastre sono dotate.

ART. 35

FIORI, PIANTE E MATERIALI ORAMENTALI

1. Sui tumuli è consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadano le tombe o i passaggi attigui.
2. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositati.

Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorable trascuratezza, così da rendere indecoroso i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

3. In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
4. Il responsabile dei servizi di polizia mortuaria disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti oggetti quali corone, vasi, piante, ecc... che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
5. I provvedimenti d'ufficio ai cui al IV° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per 1 (uno) mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. E' fatto divieto introdurre le corone, i cuscini ed i copricassa che pervengono al cimitero a seguito delle esequie, all'interno o alle di loculi.

Le corone, i cuscini ed i copricassa vanno sistemati negli appositi spazi, esterni alle costruzioni, ed ivi conservate per 4 (quattro) giorni successivi alla tumulazione dopodiché verranno avviate alla discarica comunale.

Sul pavimento, al di sotto del loculo usato per la tumulazione, è consentito porre un vaso di fiori solo per lo stretto tempo necessario alla realizzazione della relativa lapide.

ART. 36

SEPOLTURE PRIVATE

1. Per le sepolture private è concesso l'uso di aree che il Comune disporrà nell'ambito cimiteriale.
2. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od Enti, per la sepoltura a sistema familiare o di collettività.
3. Il diritto d'uso dell'area deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e le condizioni delle medesime e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione;
 - la durata;
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione.
4. Tutte le concessioni cimiteriali sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10.09.1990, n. 285.

ART. 37

1. Chiunque è interessato ad avere in concessione un'area per la costruzione di una tomba di famiglia o un sarcofago, dovrà inoltrare regolare richiesta all'Amministrazione Comunale, la quale verrà concessa in ogni tempo, a seconda della disponibilità.

2. L'Amministrazione Comunale redigerà a tal proposito, apposita graduatoria, che sarà regolarmente affissa all'albo pretorio, adottando titolo di priorità sull'ordine cronologico delle domande come segue:
 - a) coniugi senza figli (per aree non superiori a 4 posti);
 - b) richiedenti residenti nel territorio comunale;
 - c) richiedenti residenti fuori dal territorio comunale.
3. La concessione di aree non può essere fatta a persone o ad Enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
4. Il diritto d'uso delle aree è riservato alla persona del concessionario e a quella della sua famiglia, potrà essere esteso, previo autorizzazione da parte dell'Ente, al grado di parentela fino al 3° grado.
5. Rimangono tassativamente escluse dal diritto d'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopraposti.
6. Con la concessione il Comune conferisce al privato il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile.

Ogni atto contratto è nullo di diritto.
7. La titolarità sulla concessione dell'area è trasferibile solo per eredità secondo quanto stabilito dal Codice Civile.
8. La divisione, l'individuazione di separate quote all'interno del manufatto realizzato sull'area avuta in concessione, non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
9. Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di una unica concessione di area cimiteriale, possono regolare i propri rapporti interni, fermo restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
10. In caso di decesso del concessionario di una un'area cimiteriale, i discendenti legittimi o le altre persone aventi diritto sulla concessione, sono tenuti a darne comunicazione al Comune, entro 12 (dodici) mesi dalla data di decesso, richiedendo testualmente la variazione per l'aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto.
11. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 30 (trenta) anni dall'ultima tumulazione il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
12. Allorché il concessionario non intende portare a termine la costruzione intrapresa o il manufatto sia interamente costruito e sia soprattutto libero da salme o resti mortali; al concessionario al 30%, mentre per l'eventuale opere realizzate sarà rimborsata la somma dovuta previa perizia tecnica comunale.

ART. 38

CONCESSIONE LOCULI CIMITERIALI

1. I loculi cimiteriali possono essere concessi qualora il Comune ne abbia disponibilità oltre che ai deceduti necessitanti di prima tumulazione, esclusivamente a persone che hanno compiuto il 65° (sessantacinquesimo) anno di età.

Uniche deroghe a tale limite sono:

- a) per il coniuga superstite;
 - b) per i genitori in caso di pre-decesso di figlio/a;
 - c) per persone con età superiore al 65° (sessantacinquesimo) anno di età senza eredi in linea diretta;
 - d) per figlio/a di cui un genitore è deceduto, portatore di gravissimo handicaps fisico o invalidità al 100%.
2. Le concessioni dei loculi possono essere quindicinali, trentennali, rinnovabili, o in caso di persone senza eredi anche novantanovenali, fermo restando il pagamento della somma dovuta in base alle tariffe vigenti.
 3. Le salme già tumulate in loculo comunale non possono essere traslate se non nei sottoelencati casi:
 - a) per traslazione, previa riduzione in resti mortali, della salma, presso 1 'ossario comunale;
 - b) per trasferimento in altro cimitero;
 - c) per trasferimento in cappella gentilizia privata.
 4. I loculi di recupero, liberati o che vengano resi liberi per i suddetti motivi, devono essere utilizzati esclusivamente, per i defunti di prima tumulazione o possono essere eccezionalmente, concessi a persone aventi il coniuge o il figlio/a tumulato in loculo adiacente o comunque sito nelle immediate vicinanze rispetto a quello recuperato fermo restando che abbiano inoltrato regolare richiesta per tale concessione.
 5. Non è consentita al tumulazione provvisoria della salma in loculo cosiddetto "PRESTATO" da terza persona, sia esso in una cappella privata o in un loculo comunale avuto in concessione.

Unica deroga solo in cappella privata potrà essere concessa dal Comune, quando questi non disponga di loculi comunali disponibili.

In questo caso ai famigliari della salma per la quale si è stati costretti a far ricorso alla tumulazione provvisoria, deve essere garantita la priorità nella scelta dei loculi comunali, non appena questi saranno disponibili.

In ogni caso qualsiasi traslazione deve essere a titolo oneroso a carico dei richiedenti.

6. Le richieste giacenti, presso l'ufficio cimiteriale, e quelle che perverranno sono inserite in apposite graduatorie, sulla scorta delle quali, nel rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale, si procede alla assegnazione dei loculi cimiteriali, seguenti gli stessi criteri di cui al comma 1, art. 38.
7. Le graduatorie vengono aggiornate annualmente a cura dell'ufficio cimiteriale, mediante inclusione delle nuove richieste pervenute previa verifica dei requisiti richiesti per la concessione e nel rispetto dell'ordine cronologico di assunzione al protocollo comunale.
8. L'ufficio cimiteriale comunica alle persone che hanno inoltrato regolare richiesta, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il giorno e l'ora fissati per la scelta dei loculi indicando l'oggetto e l'ufficio presso cui è possibile prendere visione degli atti attinenti il procedimento.

La scelta dei loculi nell'ambito di quelli da assegnare è compiuta dai richiedenti, secondo l'ordine di precedenza stabilito dalla graduatoria, previa stesura di un verbale, per accettazione da parte del funzionario addetto al servizio.

9. La scelta del loculo deve essere effettuata dall'assegnatario o da persona all'uopo delegata mediante sottoscrizione.

In caso di mancata presentazione nel giorno indicato, l'assegnatario decade dal diritto di scelta.

10. Il diritto d'uso del loculo, proveniente dalla concessione, non si potrà in nessun modo e per nessun titolo cedere ad altri.

Qualora ciò dovesse verificarsi, la concessione decadrà di diritto ed il loculo torna nella libera disponibilità dell'Ente, senza alcun avviso e senza che il concessionario possa accampare diritti o pretendere alcun indennizzo o rimborso di sorta.

11. Qualora il loculo avuto in concessione, non ha accolto ancora la salma, ed il concessionario intende per ovvi motivi retrocedere al Comune la piena disponibilità del loculo, previo richiesta, potrà essere rimborsata la somma nel modo seguente:
 - a) se la retrocessione avviene il primo anno dalla data di concessione, l'importo da rimborsare è pari all'80% della somma versata;
 - b) se la retrocessione avviene dopo il primo anno dalla data di concessione, l'importo rimborsabile è pari al 50%.

12. Il trasferimento in cimitero di altro Comune o in altra sepoltura all'interno dello stesso cimitero, delle salme, dei resti mortali, presenti nelle concessioni determinate o perpetue, determina l'automatica decadenza della concessione che avviene contestualmente alla presentazione della domanda di trasferimento.

La concessione, una volta liberata, rientra nella piena disponibilità del concessionario o degli aventi diritto.

ART. 39

INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI

1. E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedente, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.

La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.

2. E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
3. Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
4. Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc

ART. 40

ORARIO DI LAVORO

1. L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal responsabile del servizio di polizia mortuaria.
2. E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dal servizio di polizia mortuaria.

ART. 41

SOSPENSIONE DEI LAVORI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUTNI

1. Il Sindaco in occasione della commemorazione dei defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
2. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nelle istruzioni di comportamento di cui al comma precedente.

ART. 42

OBBLIGHI E DIVIETI PER IL PERSONALE DEI CIMITERI

1. Il personale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente regolamento nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.

2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto :
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgono attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni., nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni, o di malattie connesse con l'attività svolta.

ART. 43

FUNZIONI – LICENZA

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
 - svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della Legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.

ART. 44

DIVIETI

1. E' fatto divieto alle imprese:
 - a) di accapparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicitare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - c) di sospendere il servizio assunto è già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorario per altro motivo privato.

ART. 45

ASSEGNAZIONE GRATUITA DI SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI

1. All'interno del cimitero del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli uomini illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
2. Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o trombe per la sepoltura di salme o resti di "cittadini benemeriti".

ART. 46

MAPPA

1. Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari.

Detto registro, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

ART. 47

ANNOTAZIONI IN MAPPA

1. Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2. La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni :
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) le generalità del concessionario;
 - d) gli estremi del titolo costitutivo;
 - e) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
 - f) la natura e la durata della concessione.

ART. 48

SCHEDARIO DEI DEFUNTI

1. Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
2. Il servizio di polizia mortuaria, terrà annotati in ordine alfabetico, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
3. In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero e la denominazione della sepoltura.

ART. 49

SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornare le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
2. Il responsabile del servizio di polizia mortuaria è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco delle concessioni in scadenza.

ART. 50

EFFICACIA DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Tuttavia, chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del regolamento precedente, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento.
3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.
4. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.